

Quesito n.	Quesito posto dal Concorrente	Riscontro al quesito posto dal Concorrente
1	<p>Rischio RC PATRIMONIALE. Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.</p>	<p>Fermo quanto disposto dal disciplinare di gara <b>si precisa</b> che: il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati. Ad ogni buon conto per varianti che incidano unicamente sull'Esclusione OFAC secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.</p>
2	<p>Rischio RC PATRIMONIALE 1) Siamo a richiedere, in caso di aggiudicazione, l'inserimento nel Capitolato RCPATRIMONIALE, dell'appendice di seguito riportata:  APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:  Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi:  i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell'Area Specifica o registrata o avente sede in un'Area Specifica;  ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un'Area Specifica;  iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un'Area Specifica; o  iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d'uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un'Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un'Area Specifica.</p> <p>Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:  (i) la Repubblica di Bielorussia e/o  (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).</p> <p>Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.  Se una qualsiasi disposizione di questa appendice sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.  TUTTI GLI ALTRI TERMINI, CONDIZIONI ED ESCLUSIONI RIMANGONO INVARIATI.</p>	<p>Fermo quanto disposto dal disciplinare di gara <b>si precisa</b> che: il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati. Ad ogni buon conto per varianti che interessino i rischi RC PATRIMONIALE con inserimento di APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE come definita dal Concorrente e/o secondo formulazioni equipollenti salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.</p>
2	<p>2) In riferimento al lotto INFORTUNI, siamo cortesemente a chiedervi:</p> <p>1. se siete in grado di affermare se vi sia o meno esposizione nei riguardi della Federazione Russa e/o della Repubblica della Bielorussia, esposizione intesa come copertura assicurativa prestata nei riguardi di cittadini appartenenti a tali Paesi o se è ipotizzabile, per uno o più dei soggetti assicurati in polizza, che vengano intrapresi viaggi in tali Paesi che potrebbero rientrare nella copertura assicurativa oggetto di affidamento.</p> <p>2. se avete in corso gemellaggi (siano essi di natura politica, economica, sociale, culturale, sportiva o altro...) con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica della Bielorussia. In caso affermativo vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.</p>	<p>Allo stato attuale per entrambi i punti richiamati non Vi sono esposizioni verso le aree territoriali indicate</p>

3	<p>con la presente siamo a richiedere s;elenco degli immobili da assicurare fornito all&amp;apos;interno del profilo di Rischio dell&amp;apos;Ente, integrato con il valore da assicurare suddiviso per singola unità.</p>	<p>Premesso che i fabbricati non di proprietà funzionali espletamento delle attività in uso in concessione e/o comodato sono assicurati dai singoli Comuni proprietari, i fabbricati di proprietà sono indicati con le relativi superficie e destinazioni d'uso alla pag. 16 del profilo di rischio per la attuale consistenza. La valorizzazione può essere stimata in € 1.800,00 per mq quadrato da applicate sulla superficie totale indicata di ogni cespite ota. mq 310</p>
4	<p>Buongiorno, chiediamo la possibilità di inserire una precisazione relativa alla Sanctions Clause, finalizzata ad evitare di dover prestare un servizio vietato a Paesi, entità o individui sanzionati, in maniera coerente con i prodotti/servizi offerti e con la valutazione di esposizione al rischio sanzioni internazionali relativa agli stessi. Di seguito il testo da inserire necessariamente nel capitolato:</p> <p>“MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI</p> <p>La Società assicuratrice dichiara e il Contraente prende atto che la Società assicuratrice non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l&amp;apos;erogazione della prestazione espone la Società assicuratrice a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell&amp;apos;Unione Europea, degli Stati Uniti d&amp;apos;America, del Regno Unito o dell&amp;apos;Italia.</p> <p>La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE</p> <p>Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società assicuratrice non è tenuta a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:</p> <p>(i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;</p> <p>(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell&amp;apos;Assicuratore andrà a</p>	<p>Fermo quanto disposto dal disciplinare di gara si precisa che: il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati. Ad ogni buon conto per varianti che incidano unicamente:</p> <p>sull'Esclusione MISURE RESTRITTIVE SANZIONI INTERNAZIONALI secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno come anche indicato al precedente chiarimento n. 1</p> <p>sull'ambito esclusione AMBITO TERRITORIALE secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno come anche indicato al precedente chiarimento n. 2</p>
5	<p>Buongiorno,chiediamo cortesemente il seguente chiarimento:fino a che ordine e grado sono frequentate le scuole degli assicurati della cat. d) gli Iscritti agli asili ed alle scuole.</p>	<p>Nel lotto Infortuni, il capitolato all'art. 13 lettera d) prevede:gli Iscritti agli asili ed alle scuole (nido infanzia, scuola dell'infanzia. ecc)si tratta dei bambini iscritti ai suddetti servizi, con età di norma sino a 6/7 anni</p>